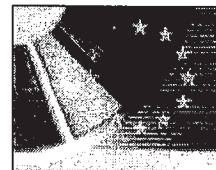




Comune di Fuscaldo

87024 - Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni n. 21 - Tel 0982 - 89796 - Fax 0982 - 89592



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO IN DATA 25/02/2002 CON DELIBERAZIONE N. 15/02

*ULTIMO AGGIORNAMENTO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49
DEL 30/10/2007 PUBBLICATO IN DATA 31/12/2007*

*TESTO AGGIORNATO
VIGENTE DAL 07/12/2007*



CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 N Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nella consueta sala delle adunanze consiliari sita nel palazzo municipale che ha sede in Fuscaldo capoluogo.

2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.

4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 5 N Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti al gruppo formato dagli eletti nella lista che al momento della consultazione elettorale ha usufruito del premio di maggioranza, nonché quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza ed al suo programma.

2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

È da considerarsi, altresì, appartenente alla minoranza ciascun consigliere, che nel corso della consiliatura decida di ritirare il proprio sostegno alla maggioranza di cui faceva parte.

Art. 6 – Il Presidente del Consiglio

1. Con il presente Regolamento l'Ente prevede la figura del Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente viene eletto dal consiglio tra i consiglieri a maggioranza dei votanti nella prima seduta di insediamento del Consiglio.
2. La prima seduta del consiglio comunale è presieduta dal Sindaco.
3. Dopo la nomina, le funzioni vicarie (supplente di diritto) in caso di assenza, impedimento o altro motivo, sono assunte dal Consigliere anziano.

Art. 7 Competenze e disciplina dell'istituto della revoca del Presidente.

1. Il presidente presiede e presidia al corretto funzionamento del consiglio comunale.
 2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
 3. Il Presidente dirige i lavori consiliari in funzione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità.
 4. Il presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio comunale su richiesta scritta del Sindaco che indica gli argomenti da porre all'ordine del giorno e la data della riunione. Il Presidente nella fissazione della data della seduta consiliare, ai fini della piena efficacia della convocazione, verifica di concerto con gli uffici esclusivamente la sussistenza dei termini prescritti. Soltanto nei casi di obiettiva insussistenza, il presidente di concerto con il Sindaco fissa nuova data utile. Il presidente è tenuto a riunire, altresì, il Consiglio nei casi di cui all'art. 23 com.4° del presente Regolamento e nelle ipotesi di cui agli Istituti statuari di partecipazione.
In particolare per il corretto svolgimento dei lavori consiliari al presidente competono le seguenti funzioni:
 - coordina e modera la discussione garantendo il diritto di intervento dei consiglieri nel rispetto della disciplina regolamentare
 - garantisce il corretto svolgimento dei lavori consiliari ispirandosi a criteri di imparzialità e trasparenza
 5. Il presidente non può effettuare autonomamente controlli e verifiche di legittimità sulle proposte di deliberazioni. Al presidente, infatti, non competono funzioni censorie, sussistendo esclusivo obbligo di garantire la trattazione delle questioni richieste.
 6. Il presidente deve adottare comportamenti sorretti da equidistanza istituzionale.
 7. Il presidente non può adottare nel corso delle sedute consiliare comportamenti che, in attuazione di finalità di carattere politico o per fatti o situazioni riconducibili ad interesse personale, si pongano in netta incompatibilità con l'esercizio del ruolo di garante e di terzietà. E' evidente che il presidente del consiglio non può disporre in modo improprio del ruolo ricoperto e per finalità in contrasto con le funzioni assegnate. Qualora la condotta del presidente sia associata e/o orientata ad un determinato risultato di natura ostruzionistica, si configura palese comportamento viziato ed incompatibile.
 8. Il presidente ha l'obbligo di sottoscrivere tempestivamente i processi verbali consiliari che acquistino forma di atti deliberativi. Il presidente, naturalmente, non ha poteri di controllo, ispettivi o censori sui processi verbali del segretario comunale.
 9. Il presidente del consiglio convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
 10. La carica di presidente è incompatibile con la funzione di membro delle commissioni consiliari.
 11. Il Presidente, in aggiunta alle prescrizioni di cui all'art. 63 del tuel, non può ricoprire incarichi di qualsivoglia natura presso società o enti controllati o partecipati dal Comune di Fuscaldo.
 12. L'incarico di Presidente può essere revocato dal Consiglio in corso di mandato mediante mozione di sfiducia presentata da almeno un quinto dei consiglieri e votata in consiglio a maggioranza. In relazione al ruolo ricoperto, ciascuna fattispecie di seguito indicata costituisce autonomamente motivazione rilevante e valido presupposto per la revoca:
 - a) Adozione di comportamenti che evidenzino intenti discriminatori fra consiglieri o gruppi consiliari
 - b) violazione di una norma del regolamento consiliare per la disciplina delle sedute
 - c) violazione di una norma del regolamento che disciplina la correttezza dell'azione presidenziale
 - d) Pretesa di effettuare autonomamente controlli e verifiche di legittimità sulle proposte deliberative consiliari
 - e) Ogni comportamento che comprometta la funzionalità dei lavori consiliari (es. pregiudizio alla continuità della funzione, trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sospensione arbitraria della seduta, ampliamento oltre misura dei tempi di intervento al fine di differire la trattazione dei punti iscritti all'odg, utilizzare i preliminari di apertura o interventi in corso dei lavori per finalità speciose e dilatorie).
 - f) Comportamenti che evidenzino intenzione di effettuare azioni di controllo politico, di contrasto alle attività di impulso e di indirizzo dell'Amministrazione.
 - g) Ogni comportamento con cui si porta all'attenzione dell'assemblea fatti che riguardano progetti personali di azione politica.
- Le modalità di svolgimento della seduta consiliare nella quale è dedotta la proposta di revoca del presidente del consiglio sono strettamente connesse con l'obbligo giuridico di garantire la trattazione della relativa questione. Sul presidente del consiglio incombe l'obbligo di procedere alla convocazione del consesso in merito alla discussione sulla sfiducia, ogniquale volta la richiesta di convocazione sia stata presentata nelle forme ritualmente previste. La mozione di sfiducia attiva le competenze tipiche del consiglio. Il presidente del consiglio, qualora ritenga di non dover astenersi, partecipa ai lavori ed alla discussione sulla sfiducia. La revoca è disposta con un provvedimento adottato dal collegio, che ha forma di deliberazione, a maggioranza assoluta e con votazione in forma palese. Dalla esecutività della deliberazione diventa effettiva la revoca. Dalla effettività della revoca e fino alla nomina del nuovo presidente a maggioranza assoluta, il Consiglio viene presieduto dal Sindaco.
13. In caso di Presidente nominato ed in carica, nel corso di mandato elettorale rientra nella piena facoltà del Consiglio, sulla base di motivazioni di carattere generale, disporre ritualmente a maggioranza dei votanti *dei consiglieri assegnati (maggioranza assoluta)* la soppressione della figura. In caso di deliberazione consiliare che abbia disposto la soppressione della figura del Presidente del Consiglio, con la esecutività del provvedimento deliberativo diviene automatica l'abrogazione della figura con tutti i poteri presidenziali ricondotti in capo al Sindaco.



CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.

7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 9 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.

7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Art. 10 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- M consultive permanenti;
- M consultive straordinarie di studio;
- M di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina, il funzionamento e le attribuzioni.

3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 11 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.

7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 12 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 13 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al responsabile del servizio.

4. ABROGATO

5. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 14 Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 15 Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti Vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV
DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 16 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o svenevoli.

4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 17 N Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

4. Il presidente, sentiti i capigruppo, può disporre diversamente in ordine ai tempi di cui al punto 2.

Art. 18 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 19 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se è richiesta risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se è richiesta risposta orale, viene inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio utile se la materia è di competenza del Consiglio. Se la materia non è di competenza del Consiglio

verrà data risposta scritta da parte dell'interrogato. Se l'interrogante insiste nella richiesta di risposta orale con inserimento nell'o.d.g. del Consiglio il Presidente provvederà a fissare apposita convocazione entro mesi tre a condizione che la richiesta sia firmata da almeno tre consiglieri o da un gruppo consiliare;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- d) complessivamente, ciascuno dispone di dieci minuti di tempo;

Art. 20 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

**CAPOV
AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 21 Assegnazione delle risorse finanziarie.

Nel bilancio previsionale con decorrenza dall'esercizio competenza 2008 verrà introdotto capitolo di spesa per le attività necessari al funzionamento dei lavori consiliari. Gli importi verranno fissati dalla Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di concerto con l'ufficio finanziario, in sede di stesura dello schema di bilancio da sottoporre al Consiglio.

Art. 22 Gestione delle risorse finanziarie.

Il capitolo di spesa di cui all'art. 21 viene assegnato al Settore Affari generali per le attività necessarie al funzionamento del Consiglio e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa contabile.

CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 23 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - M l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - M il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - M l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - M l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. in caso di seduta deserta, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste su temi di stretta competenza del Consiglio.

Art. 24 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta.
La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze

che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

ART. 25 Proposte di iscrizione all'ordine del giorno (abrogato)

Art. 26 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta; interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Il giorno di consegna non viene computato.
4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
5. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti.
8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 27 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è composto dal presidente del consiglio in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 - 1 - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - 2 - le comunicazioni del sindaco;
 - 3 - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 - 4 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - 5 - le proposte delle autorità governative;
 - 6 - le proposte dell'autorità regionale;



- 7 - le interrogazioni;
- 8 - le mozioni;
- 9 - le interpellanze;
- 10 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

- 3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.
- 4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 26, comma 2.

Art. 28 - Deposito degli atti per la consultazione.

- 1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.
- 2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
- 3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 29 - Registrazioni audiovisive.

E' facoltà del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

CAPO VII

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 30 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal consigliere anziano laddove non fosse stato eletto il vicepresidente del consiglio.

7. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 31 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 32 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

ME DI FUS

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.
6. La figura del consigliere verbalizzante di cui al comma 5 è utilizzata anche per l'eventualità di una impossibilità sopravvenuta nel corso della riunione dell'organo per motivi di salute
7. Il Segretario per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e per fatto personale può prendere la parola, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 33 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 34 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 35 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta. Nel caso in cui si opti per la sospensione dei lavori, trascorso inutilmente il termine di trenta minuti senza che si sia ricostituito il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 36 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i consiglieri possono chiedere al presidente di essere autorizzati ad intervenire per eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.

Gli interventi dovranno essere contenuti di norma singolarmente in un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere a parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 37 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti critici, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti

politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

4. qualora il consigliere richiamato persista nel suo atteggiamento, il presidente può sospendere la seduta.

5. in caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula del consigliere responsabile delle violazioni medesime. Il consigliere allontanato ha in ogni caso il diritto di partecipare alla votazione finale.

6. nel caso in cui il consigliere si rifiuti di allontanarsi dall'aula, il presidente si avvale dei poteri previsti dall'art. 7 comma 3.

Art. 38 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al presidente, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 39 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 40 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio può essere chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla fissazione della data per la successiva adunanza. Sulla richiesta il consiglio può non pronunciarsi e delegare, quindi, il presidente a provvedere, come da regolamento, alla successiva convocazione del consiglio stesso.

Art. 41 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 42 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 43 N Svolgimento della discussione

1. E' facoltà di ciascun consigliere, su ogni argomento posto in trattazione, prendere la parola una sola volta e per una durata non superiore a cinque minuti.

2. I capigruppo, nella discussione di ciascun argomento, possono intervenire per due volte. La durata del primo intervento non può superare i dieci minuti, la replica dovrà essere contenuta in cinque minuti.

3. Il sindaco, l'assessore o il relatore possono intervenire per due volte: l'intervento concernente l'illustrazione della proposta deve avvenire in quindici minuti, quello di replica deve concludersi in cinque minuti.

4. I tempi di cui ai punti 1-2-3 possono essere dal presidente, sentiti i capigruppo, variati in ragione dell'importanza e della complessità dell'argomento posto in trattazione.

Art. 44 N Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre i 10 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa a parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 45 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno il presidente sospende a seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Consiglio comunale .
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.



CAPO IX DELLE VOTAZIONI

Art. 46 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 12.

Art. 47 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - M discussione generale;
 - M discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 48 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 49 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 50 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 51 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono Improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 53 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.



CAPO X DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 54 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nel Verbale deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) Ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 55 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 56 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 58 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 59 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 60 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.